

N. R.G. 412/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

sezione CIVILE

Oggi **23 gennaio 2024**, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;

il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;

i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.

in particolare che sono presenti:

Per la parte ricorrente, compare l'avvocato VENTURA SILVIA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;

si oppone alla richiesta di rinvio;

Per la parte resistente compare l'avvocato dello Stato MELANDRI VITTRIO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;

dato atto che il nuovo CCNL è stato sottoscritto e all'art. 38 viene considerata anche l'anzianità di servizio a tempo determinato; chiede rinvio per verificare l'attuazione della precisione;

L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;

I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.

Il Giudice

si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).

Il Giudice

dott. DARIO BERNARDI



N. R.G. 412/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Sezione Lavoro CIVILE

Settore lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **412/2023** promossa da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. VENTURA GIOVANNI
RICORRENTE

contro

MINISTERO DELLA SALUTE rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA
DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso **[REDACTED]** domandava: *“in via principale: 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al computo ad ogni fine giuridico ed economico*



dell'anzianità di servizio maturata nei rapporti intercorsi con l'amministrazione convenuta dal 26/03/2003 al 30/09/2003 e poi dal 01/06/2005 al 31/12/2019, o in subordine dall' 11/4/2006 al 31/12/2019 o, in ulteriore subordine nel diverso periodo che si accerti, con ogni conseguenza di legge e di contratto. 2) Accertare e dichiarare pertanto il diritto del ricorrente al riconoscimento del periodo lavorato alle dipendenze del Ministero della Salute 26/03/2003 al 30/09/2003 e poi dal 01/06/2005 al 31/12/2019 o, in subordine dall'11.4.2006 al 31/12/2019 o, in ulteriore subordine il diverso periodo che si accerti, ai fini della determinazione di quanto allo stesso dovuto a decorrere dal 1.1.2022 a titolo di indennità di esclusività del rapporto di lavoro ex art. 5 CCNL 8.6.2000 dirigenza medica e veterinaria e conseguentemente condannare il Ministero della Salute a corrispondere quanto dovuto a titolo di differenze retributive in relazione a tale istituto retributivo, con accessori di legge e con ogni adempimento consequenziale”.

Il MINISTERO DELLA SALUTE resisteva al ricorso, eccependo l'incompetenza territoriale in forza di apposita clausola contenuta nel contratto di assegnazione dell'incarico professionale da ultimo sottoscritto dal ricorrente.

La causa era istruita senza procedere ad istruttoria costituenda.

Infondata è l'eccezione di incompetenza per territorio, essendo applicabile l'art. 413 c.p.c. nei suoi commi 5° (“*Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto*”) e 8° (“*Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio*”) ed essendo il ricorrente incardinato in un ufficio ravennate , nel quale svolge la propria prestazione lavorativa (Ufficio UVAC PCF Emilia Romagna – PCF Ravenna).

Nel merito il ricorrente – dipendente in qualità di dirigente sanitario veterinario a tempo pieno e indeterminato del Ministero della salute con decorrenza 1.1.2020 – lamenta che l'indennità di cui all'art. 21-bis, 1° comma lettera b) del D.L. 4/2022 convertito in L.



25/2022 (“b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, e' riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3”), quantificata in base a fasce di anzianità, gli viene erogata tenendo conto esclusivamente della sua anzianità maturata a tempo indeterminato, senza tenere conto dell'anzianità maturata in precedenti analoghi rapporti svolti (1) prima in regime di CO.CO e (2) a poi tempo determinato.

Questo sulla base del D.D. del MINISTERO resistente del 29.7.2022, il cui art. 2 prevede che “I valori annui dell'indennità... sono determinati sulla base dell'anzianità di servizio maturata a tempo indeterminato, con la qualifica dirigenziale, nel ruolo del Ministero della salute...”.

Infatti, il ricorrente ha svolto, prima di essere stabilizzato, per il MINISTERO convenuto, i seguenti incarichi:

- dal 26 marzo 2003 al 30 settembre 2003 e dal 1° giugno 2005 al 10 aprile 2006 il dott. Bacchiocchi ha, invece, fornito la propria prestazione professionale in maniera discontinua in ragione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- dall'11 aprile 2006 al 10 aprile 2009, con rapporto di lavoro subordinato a seguito della sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo determinato, di durata triennale, ai sensi dell'art. 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
- dall'11 aprile 2009 al 31 dicembre 2019, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato conseguente al conferimento di incarichi quinquennali di natura professionale rinnovabili, ai sensi dell'art. 34 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009,



n. 14;

A decorrere dal 1.1.2022 al ricorrente, così come agli altri dirigenti del ruolo del Ministero della salute, ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, è stata riconosciuta l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del SSN, in forza di quanto disposto dall'art. 21 bis del D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022.

Medio tempore veniva sottoscritto il rinnovo CCNL funzioni centrali, che sul punto prevedeva che (art. 38 "*Indennità di esclusività*"):

"1. Ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. 27/01/2022 n. 4 convertito con la Legge n. 25/2022, ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute di cui all'articolo 17, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, continua ad erogarsi l'indennità di esclusività del rapporto nelle misure previste dalla citata disposizione di legge, riportate nell'allegata tabella 3.

2. L'esperienza professionale/anzianità richiesta si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso Aziende od Enti del Servizio Sanitario Nazionale con o senza soluzione di continuità".

Tale disposizione non risulta, tuttavia, ancora applicata ed al ricorrente non sono state corrisposte le differenze retributive sul pregresso.

Ciò posto, il regime intermedio adottato risulta illegittimo in quanto in violazione delle regole eurounitarie poste in tema di divieto di discriminazione tra rapporti a tempo determinato e rapporti a tempo indeterminato.

Viene in particolare in rilievo la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43), in base alla quale "*1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per*



il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.

In fatto, *nulla questio* sull’idoneità dei periodi svolti quale lavoratore a tempo determinato (2006-2019) ad integrare i requisiti di comparabilità con il lavoratore a tempo indeterminato (trattandosi anche in quei rapporti precari di svolgere espressamente – sin dal tenore letterale del contratto – le prestazioni di dirigente veterinario).

Il MINISTERO resiste esclusivamente in relazione al periodo di svolgimento di rapporti di CO.CO., per poco più di 16 mesi di lavoro totali.

Gli incarichi erano conferiti per lo svolgimento delle seguenti attività (2003) *“nel capo della profilassi internazionale ... effettua, con poteri di iniziativa e nel rispetto degli indirizzi generali, prestazioni professionali relative alle attribuzioni ed agli obiettivi degli uffici centrali e periferici, cui sono assegnati”* e (2005) per *“far fronte alle maggiori esigenze prodotte dall’epizoozia di encefalopatia spongiforme bovina manifestatesi in alcuni paesi dell’Unione Europea ed alla necessaria sorveglianza epidemiologica presso gli uffici periferici”*.

Sul punto sono due le considerazioni da fare.

La prima è la totale irrilevanza – ai fini *de quibus* – della qualifica di autonomo o di subordinato, rilevando esclusivamente la prestazione dell’attività svolta in favore dell’azienda o dell’ente.

La seconda è che l’attività svolta deve trovare riscontro nell’ambito dell’attività prevista dalla contrattazione collettiva per la tipologia di lavoratore a tempo alla quale si chiede di essere comparati.

Sul punto il CCNL prevede per il medico-veterinario la qualifica di dirigente (con nozione che si differenzia, sul punto, da quella di dirigente nell’ambito p.e. del lavoro privato).

Non vi sono, quindi, prestazioni veterinarie – quali anche quelle svolte dal ricorrente nel periodo in cui ha lavorato per mezzo dei contratti di CO.CO – non riconducibili al ruolo



di veterinario e, quindi, di dirigente (da qui la non necessità di svolgimento delle prove testimoniali sul punto richieste dalla difesa ricorrente).

Non vi sono questioni preliminari di merito ostative all'accoglimento della domanda: l'anzianità quale mero fatto non si prescrive mai (prescrivendosi esclusivamente i meri precipitati economici di essa, quali p.e. retribuzioni e indennità); la mancanza di impugnazione illo tempore dei rapporti di CO.CO. è qui del tutto irrilevante ed inconferente, perché essi non sono messi qui in discussione sotto il profilo formale, irrilevante in quanto tale, bensì vengono considerati nell'effettività delle mansioni svolte in forza di essi ed anche questo è un mero fatto, imprescrittibile e non soggetto evidentemente a decadenza di sorta.

Conseguentemente, anche tale periodo, ossia tutti i periodi lavorati per il MINISTERO DELLA SALUTE, vanno computati ai fini dell'anzianità rilevante ai sensi dell'indennità di esclusività.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con compensazione nella misura di 1/2, attesa la novità della questione).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) condanna il MINISTERO DELLA SALUTE al riconoscimento di tutti i periodi lavorativi svolti dal ricorrente, dal 26/03/2003 al 30/09/2003 e poi dal 01/06/2005 al 31/12/2019, ai fini dell'applicazione dell'indennità di esclusività, sin dalla sua introduzione, con condanna del MINISTERO stesso al pagamento delle differenze retributive rispetto a quanto già corrisposto, il tutto oltre accessori, con i limiti di legge (oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 con decorrenza per ciascuna mensilità dovuta);
- 2) condanna il MINISTERO DELLA SALUTE a rimborsare – previa



compensazione nella misura di 1/2 – al ricorrente le spese di lite, che si liquidano per l'intero in € 259,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.

Ravenna, 23 gennaio 2024.

Il Giudice
dott. Dario Bernardi

